



COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 19.05.2021

OGGETTO:

RICHIESTA DI SOPPRESSIONE DELL'ART.19 (ORGANIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) INSERITO NELLA BOZZA DI DECRETO " DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRANSIZIONE ECOLOGICA", CON IL QUALE SI PROPONE DI ABROGARE L'ART. 147 COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 152/2006 CHE TUTELA LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI CHE RIENTRANO NEI REQUISITI DI LEGGE. PRESA D'ATTO DELIBERA DI GIUNTA N. 54 DEL 14 MAGGIO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **19,00** e segg. si è riunito, dietro determinazione del Vice Presidente e previo avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere e partecipazione datane all'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con nota del **17.05.2021 Prot. 5918** il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1	FALCONE ELIO FRANCESCO Presidente	X	
2	DI STEFANO ILARIA Vice Presidente	X	
3	COMELLA ANTONINO Consigliere	X	
4	AUDINO ROBERTA "	X	
5	CHIAPPONE MARIANO "		X
6	TERESI IOLANDA "	X	
7	LA GANGA SEBASTIANO "	X	
8	CORDONE IVAN "	X	
9	DI GIORGI GIUSEPPE "	X	
10	VARCA ROSARIA "	X	
11	GIANNOPOLLO DOMENICO "	X	
12	GENNUSO GAETANA "	X	
TOTALE		11	1

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale la **Dott.ssa Lucia Maniscalco**. Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, Avv. Elio Francesco Falcone nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento, su direttiva dell'Amministrazione Comunale, propone la presente proposta di deliberazione:

OGGETTO: Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge.

Premesso che

- L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e bene comune indisponibile, che appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di equamente condividere.
- La scarsità della risorsa, accentuata dai cambiamenti climatici e dal processo di desertificazione, l'abbassamento delle falde ed il loro crescente inquinamento, obbligano a mettere in campo politiche di vasto raggio finalizzate ad un uso accorto delle risorse idriche, per salvaguardare, anche per le future generazioni, l'equilibrio naturale e livelli adeguati di approvvigionamento per gli usi potabili, irrigui ed industriali. In tale quadro è anche necessario orientare le comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda prioritariamente agli usi domestici.
- Il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Comuni, in quanto responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi o essere privati in modo preordinato del diritto/dovere di determinarne gli assetti organizzativi.
- E' altresì necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni e, innanzitutto, dei Comuni, per far sì che l'acqua continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto.

Considerato che

- L'esperienza della privatizzazione del servizio idrico, portata avanti negli ultimi anni in varie parti del mondo e in Italia, sulla base del presupposto che la gestione privata avrebbe portato i capitali necessari per le infrastrutture idriche, efficienza ed economicità di gestione, ha dato ovunque prova contraria di inefficienza gestionale, crollo degli investimenti per le infrastrutture e aumento degli oneri di gestione con conseguenti ricadute sulla tariffa a carico degli utenti.
- Le superiori considerazioni nettamente critiche del processo di privatizzazione e la determinazione degli amministratori locali a battersi per tornare alla gestione pubblica non sono inficiate dalla recente conversione in legge dell' art. 15 del D.L. n. 135/2009, che, oltre ad essere inaccettabile nel merito, appare palesemente in contrasto con la Costituzione, soprattutto per la violazione del principio di autonomia degli enti locali nella determinazione della scelta del sistema di gestione dei servizi pubblici locali

Considerato che:

- La collocazione delle sorgenti utilizzate, la posizione geografica e orografica di numerosi Comuni, la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali non rispondenti ai criteri di unità di bacino idrografico non permette la gestione del servizio di che trattasi in forma associata in quanto non vantaggiosa per l'Ente e per i cittadini utenti;

- le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto urbano, che ricadono in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono qualitativamente pregiate ed il loro utilizzo è efficiente e garantisce la tutela del corpo idrico;
- per dette ragioni l'attuale gestione del S.I.I. in forma autonoma è salvaguardata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n. 221;
- la recente regolazione emanata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, proprio allo scopo di superare il c.d. Water Service Divide ha previsto uno specifico schema tariffario finalizzato a *"disciplinare rafforzati elementi (...) per la convergenza fra le diverse aree del Paese, anche prevedendo - per alcune realtà che si trovano ad operare nelle aree più svantaggiate e in un'ottica di superamento del Water Service Divide - una specifica fattispecie di regolazione tariffaria applicabile (denominata, nel presente provvedimento, schema regolatorio di convergenza), per un periodo di tempo limitato e predefinito, al termine del quale ricondurre le citate realtà alla disciplina ordinaria di riferimento"*; in particolare ai sensi dell'art. 9 *"Misure per il superamento del Water Service Divide"* della Deliberazione 27/12/2019 n.580 emanata dall'ARERA, viene disciplinato il periodo di transizione non pregiudicando la corretta gestione del S.I.I. ed anzi agevolando l'ottimizzazione del trasferimento dei servizi, in accordo con quanto previsto dal co. 7 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti con l'adozione di tale specifica norma regolatoria, già in molti casi avviata nonostante l'emergenza covid 19 che ha rallentato molti processi amministrativi, i comuni hanno intrapreso il percorso di superamento del "divario" del SII (Water Service Divide);
- appare significativo osservare come il provvedimento di semplificazione previsto attraverso il proposto art.19 della bozza di decreto *"Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica"*, mira a colpire una realtà di dimensioni molto modeste e sicuramente estremamente residuali rispetto all'intero S.I.I., che viene giustamente censurato là dove se ne ha una inattiva e non adeguata applicazione in alcune aree del Paese; l'accanimento, che emerge anche dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica riferite a detto proposto articolo, appare guidato più da una logica semplicistica di mera enucleazione di un punto della norma facile da cancellare piuttosto che da una vera logica strutturata di intervento come invece giustamente emerge nella riforma 4.2 *Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati* del PNRR che opportunamente riporta che *"Precedenti esperienze dimostrano che nel Mezzogiorno l'evoluzione autoctona del sistema non è percorribile senza un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione. La riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (waterservice divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno"*, incentrando l'attenzione sulla creazione di gestori industriali per le vaste aree del Paese non ancora dotate di tali soggetti e che riguardano realtà ben più significative e rilevanti, in termini dimensionali, rispetto ai comuni colpiti dalla bozza di art.19;
- la norma che con l'art.19 si intende cancellare opera su contesti dove il carico antropico è molto modesto e la capacità di resilienza ambientale è invece molto elevata; tali aree pertanto possono essere intese a tutti gli effetti come aree di pregio da valorizzare attraverso specifiche politiche *ad hoc*, fra le quali sicuramente quelle della gestione di servizi ambientali che trovino una più adeguata conduzione vicina alle peculiarità e fragilità anche storiche e sociali delle comunità ivi residenti, come previsto dall'attuale normativa così come integrata dalla specifica regolazione ARERA. Infatti mantenendo in capo alle comunità locali la gestione di sistemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensioni modeste e nella gran parte isolati ed avulsi dai grandi sistemi di gestione integrata che devono essere realizzati per le grandi realtà urbane e metropolitane, si opera la salvaguardia anche di una parte del patrimonio storico-culturale di contesti di pregio;

- la norma azzera di fatto i principi contenuti nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare di quanto contenuto negli artt. 67 e 70, che prevedono oltre all'adozione di sistemi di contabilità finalizzati alla rendicontazione del capitale naturale, l'introduzione di un sistema di Pagamento dei Servizi Ecosistemici e Ambientali (PSEA) in grado di remunerare una serie di Servizi Ecosistemici a beneficio del territorio e delle comunità locali. L'art. 67 della citata legge (Comitato per il capitale naturale), in particolare, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente del Comitato per il capitale naturale il quale ha il compito di trasmettere annualmente un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui Servizi Ecosistemici;
- permangono le condizioni per continuare a gestire il servizio idrico in economia e in forma diretta con costi contenuti, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- una diversa forma di gestione sarebbe di nocumento per la popolazione dei comuni italiani interessati ed in particolare per le fasce più deboli;

Ritenuto, pertanto, che questi Comuni rientrano perfettamente nelle previsioni dell'art. 147, comma 2-bis; del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n° 221, che si riferisce ai "comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.";

Preso atto della bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", il cui art. 19 abroga espressamente la lettera b) del comma 2 bis dell'art. 147 del D. lgs. N. 152/2006;

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata l'8/9/2015 la quale: "invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri a sostenere i comuni dell'UE che non dispongono del capitale necessario per accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'UE e a prestiti a lungo termini a tassi d'interesse agevolati..." e "ricorda che la scelta di riassegnare i servizi idrici ai comuni dovrebbe continuare a essere garantita in futuro senza alcuna limitazione e può essere mantenuta nell'ambito della gestione locale, se così stabilito dalle autorità pubbliche competenti; ricorda che l'acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; evidenzia che gli stati membri hanno il dovere di assicurare che l'accessibilità dell'acqua sia garantita per tutti, indipendentemente dall'operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici adeguati";

Ritenuto opportuno mantenere nell'ordinamento italiano una norma coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà, nella convinzione che vada scongiurata qualsiasi ipotesi di abrogazione di una norma, coerente con le indicazioni del Parlamento Europeo in materia di acqua;

Ritenuto necessario tutelare le gestioni dirette comunali e prevenire la lesione di posizioni giuridiche e aspettative di diritto dei comuni salvaguardati e salvaguardabili, nella certezza che solo tali gestioni possano garantire un servizio di alta qualità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle direttive comunitarie;

Considerato che molti comuni hanno già avviato le procedure di carattere tecnico-amministrativo, dimostrando di rientrare nei parametri del regime di salvaguardia approntando notevoli investimenti;

Considerato che nella relazione illustrativa allegata alla proposta di approvazione dell'art. 19 inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", si torna ad ipotizzare l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, facendo ricorso a società mista (il cui socio privato va selezionato tramite gara) o a società privata selezionata tramite gara, in contrasto con l'esito del referendum del 2011, tramite il quale il popolo italiano si è espresso contro ogni forma di privatizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato;

- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° _____ del _____

-Visto il D.Lgs 152/2006 come modificato della legge 28/12/2015 n. 221;

-Visto il TUEL;

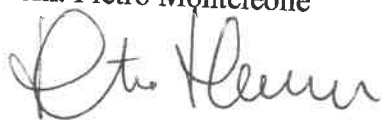
-Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

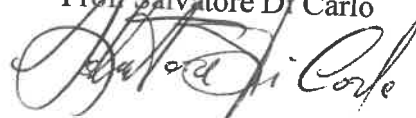
di richiedere la soppressione dell'art. 19 del D.L. MITE 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 il quale consente la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente;

di inoltrare la presente delibera al Ministro della Transizione Ecologica, Roma, Dott. Roberto Cingolani, email segreteria.ministro@minambiente.it ;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pietro Monteleone



Il Sindaco
Prof. Salvatore Di Carlo



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000

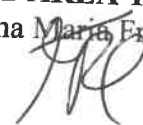
Esaminata la superiore proposta

Esprime

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

Caltavuturo li 14/05/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Santina Maria Franca Meli



ff

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2021 ORE 19,00/CC 26-2021/ SEDUTA STRORDINARIA

Si da atto che la presente seduta è svolta in videoconferenza in collegamento sul sito Webex Meetings di Cisco nel periodo di emergenza Covid-19 in attuazione del Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020". Sono state osservate al riguardo le seguenti specifiche norme: la seduta è stata regolarmente convocata giusta nota n. 5918 del 17.05.2021; è presente in videoconferenza il Segretario Generale, d.ssa Lucia Maniscalco, nell'espletamento delle funzioni di partecipazione e verbalizzazione della seduta; è stata accertata l'identità dei partecipanti in quanto visibili in video. Presenti in apertura n. 11 consiglieri, Assente n. 1 (Chiappone) come sotto riportato. Pertanto la seduta, si considera tenuta nella sede comunale.

OGGETTO: Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge

Alle ore 19,00, fatto l'appello si constata la presenza in videoconferenza di n. 11 consiglieri comunali su 12 assegnati ed in carica, assente Chiappone. Presenti per l'Amministrazione comunale il Sindaco Di Carlo, l'Assessore Comella (che riveste anche la carica di consigliere), l'Assessore Granata.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Elio Francesco Falcone.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia Maniscalco

IL PRESIDENTE: osserva che, sebbene le mozioni vadano trattate in via preliminare rispetto ad altri argomenti, va bene mantenere l'ordine del giorno così come formulato, tenuto conto della sostanziale affinità tra l'argomento proposto dal Sindaco e dalla Giunta e quello proposto dal Gruppo di minoranza.

DI GIORGI: abbiamo pensato di inserire un emendamento alla proposta dell'Amministrazione e per noi va bene votare un unico punto.

GIANNOPOLLO: questa integrazione alla proposta che noi condividiamo, ha il fine principale di evidenziare la volontà di mantenere la gestione dell'acqua in capo al Comune quale volontà politica che il Consiglio ha espresso sin dal 2016 con la Delibera n. 27 del 20 maggio 2016, confermata dalla delibera dell'ATI Idrico di Palermo del novembre 2019 e del giugno 2020. Sul punto, anche la Corte Costituzionale, nel marzo 2019, ha sancito che va garantita l'autonomia di scelta dei Comuni ricorrendo le condizioni indicate dalla legge ovvero il particolare pregio dell'acqua in un determinato territorio, le caratteristiche dei siti, l'accertata economicità della gestione, la dimensione dei comuni [...]. L'autonomia può essere perduta solo se dimostra che la gestione in ambito sovracomunale si dimostra più efficace rispetto a quella diretta di ciascun comune. La manovra esce peraltro all'indomani dell'approvazione del Piano del Recovery Fund che mette in campo circa 15 miliardi di fondi e che favorisce senza dubbio i capitali dei privati.

TERESI: esprime la propria condivisione all'inserimento dell'emendamento proposto dal Gruppo di minoranza.

PRESIDENTE: prende atto della condivisione e dell'unanimità di intenti.

GRANATA: nel merito della soppressione dell'art.147, co. 2 -bis, va detto che la proposta è stata condivisa dai 12 comuni che si trovano in regime di salvaguardia. Questa Amministrazione ha

sostenuto integralmente la gestione pubblica dell'acqua. La domanda posta al Consigliere Di Giorgi aveva un senso, perché avendo partecipato alla riunione del 07 maggio 2021, ha condiviso appieno il documento redatto dai comuni che si trovano in regime di salvaguardia. Noi, aggiunge, abbiamo ricevuto il documento il 13 maggio -il Gruppo di Minoranza ha presentato il documento il 12 maggio- che era poi l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale che in data 14.05.2021 adottava la Delibera n. 54 a dimostrazione dell'impegno assunto a sostenere la gestione pubblica dell'acqua .

L'azione è volta a sollecitare un intervento mirato a mantenere la gestione diretta della risorsa idrica poiché sarebbe un disastro, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista ambientale, che la gestione pubblica venisse soppressa. E' compito dell'Amministrazione sostenere la gestione pubblica dell'acqua.

Indi, si elabora l'emendamento come di seguito. Si inserisce nel corpo della proposta dell'Amministrazione Comunale, dopo il primo Ritenuto quanto di seguito: *"Ritenuto altresì che non essendo dimostrata, per le considerazioni svolte in premessa, la maggiore efficacia della gestione del SII in ambito sovra comunale, così come più volte la Corte costituzionale ha indicato, va garantita l'autonomia di scelta dei Comuni ricorrendo le condizioni e i requisiti della gestione da salvaguardare così come chiesto dal Consiglio Comunale di Caltavuturo con la delibera n.27 del 20 maggio 2016 e confermata dalla delibera dell'ATI di Palermo del novembre 2019 e giugno 2020"*;

Si passa pertanto ai voti dell'emendamento.

Emendamento n. 1 ad iniziativa dei consiglieri di minoranza.

Favorevole il Gruppo di maggioranza;

Favorevole il Gruppo di minoranza;

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Il Consiglio approva ad unanimità.

Si vota la proposta della Deliberazione emendata:

Favorevole il Gruppo di maggioranza;

Favorevole il Gruppo di minoranza;

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Approvato ad unanimità.

Si vota l'Immediata Esecutività:

Favorevole il Gruppo di maggioranza;

Favorevole il Gruppo di minoranza;

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Approvato ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto "Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato

dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge. Presa d'atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14/05/2021";

RILEVATO CHE:

- L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e bene comune indisponibile, che appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di equamente condividere;
- La scarsità della risorsa, accentuata dai cambiamenti climatici e dal processo di desertificazione, l'abbassamento delle falde ed il loro crescente inquinamento, obbligano a mettere in campo politiche di vasto raggio finalizzate ad un uso accorto delle risorse idriche, per salvaguardare, anche per le future generazioni, l'equilibrio naturale e livelli adeguati di approvvigionamento per gli usi potabili, irrigui ed industriali. In tale quadro è anche necessario orientare le comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda prioritariamente agli usi domestici;
- Il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Comuni, in quanto responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi o essere privati in modo preordinato del diritto/dovere di determinarne gli assetti organizzativi;
- E' altresì necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni e, innanzitutto, dei Comuni, per far sì che l'acqua continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto;

SENTITI gli interventi dei consiglieri e dell'assessore Granata sopra riportati;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 14 maggio 2021, con la quale l'Amministrazione Comunale si è determinata nel senso di sostenere l'azione finalizzata al mantenimento della gestione diretta in capo ai comuni ammessi al regime di salvaguardia e ha conseguentemente coinvolto il consiglio comunale;

VISTA la proposta di mozione presentata dal Gruppo di minoranza di analogo oggetto della presente;

VISTO l'emendamento presentato dal Gruppo di minoranza che inserisce nel corpo della delibera il riferimento all'atto deliberativo di Consiglio comunale n. 27 del 20/05/2016, la pronuncia della Corte Costituzionale sulla gestione della risorsa pubblica, nonché le norme di riferimento;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 " Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana",

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2021;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 " Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale

TUTTO ciò premesso

VISTA la votazione per appello nominale dell'emendamento:

Presenti: n. 11 (Assente Chiappone)

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Il Consiglio approva;

VISTA la votazione per appello nominale sulla proposta di deliberazione emendata;

Presenti: n. 11 (Assente Chiappone)

Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 0

Il Consiglio approva;

DELIBERA

DI PRENDERE atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14 maggio 2021;
DI APPROVARE l'emendamento presentato dal Gruppo di minoranza come sopra descritto;
DI APPROVARE la proposta di deliberazione emendata riscrivendone il contenuto come da allegato sub lett. "B";
DI CHIEDERE conseguentemente la soppressione dell'art. 19 del D.L. MITE 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 il quale consente la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente;
DI INOLTARE la presente delibera al Ministro della Transizione Ecologica, Roma, Dott. Roberto Cingolani, email segreteria.ministro@minambiente.it

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti ad appello nominale ,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

All. "B" alla delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19 maggio 2021.

OGGETTO: Richiesta di soppressione dell'articolo 19 (organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato) inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge. Presa atto delibera di Giunta n. 54 del 14 maggio 2021.

Premesso che

- L'acqua è fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi e bene comune indisponibile, che appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di equamente condividere.
- La scarsità della risorsa, accentuata dai cambiamenti climatici e dal processo di desertificazione, l'abbassamento delle falde ed il loro crescente inquinamento, obbligano a mettere in campo politiche di vasto raggio finalizzate ad un uso accorto delle risorse idriche, per salvaguardare, anche per le future generazioni, l'equilibrio naturale e livelli adeguati di approvvigionamento per gli usi potabili, irrigui ed industriali. In tale quadro è anche necessario orientare le comunità verso stili di vita eco-sostenibili, sviluppare tecniche ed azioni per il risparmio ed il riutilizzo, per il riuso delle acque depurate e l'uso di quelle piovane, al fine di destinare i prelievi delle acque potabili di falda prioritariamente agli usi domestici.
- Il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale ed i Comuni, in quanto responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini, non possono sottrarsi o essere privati in modo preordinato del diritto/dovere di determinarne gli assetti organizzativi.
- E' altresì necessaria una rinnovata iniziativa di tutte le pubbliche istituzioni e, innanzitutto, dei Comuni, per far sì che l'acqua continui ad essere considerata bene comune pubblico e non merce condizionata dal mercato e dal profitto.

Considerato che

- L'esperienza della privatizzazione del servizio idrico, portata avanti negli ultimi anni in varie parti del mondo e in Italia, sulla base del presupposto che la gestione privata avrebbe portato i capitali necessari per le infrastrutture idriche, efficienza ed economicità di gestione, ha dato ovunque prova contraria di inefficienza gestionale, crollo degli investimenti per le infrastrutture e aumento degli oneri di gestione con conseguenti ricadute sulla tariffa a carico degli utenti.
- Le superiori considerazioni nettamente critiche del processo di privatizzazione e la determinazione degli amministratori locali a battersi per tornare alla gestione pubblica non sono inficiate dalla recente conversione In legge dell' art. 15 del D.L. n. 135/2009, che, oltre ad essere inaccettabile nel merito, appare palesemente in contrasto con la Costituzione, soprattutto per la violazione del principio di autonomia degli enti locali nella determinazione della scelta del sistema di gestione dei servizi pubblici locali

Considerato che:

- La collocazione delle sorgenti utilizzate, la posizione geografica e orografica di numerosi Comuni, la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali non rispondenti ai criteri di unità di bacino idrografico non permette la gestione del servizio di che trattasi in forma associata in quanto non vantaggiosa per l'Ente e per i cittadini utenti;

- le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto urbano, che ricadono in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono qualitativamente pregiate ed il loro utilizzo è efficiente e garantisce la tutela del corpo idrico;

- per dette ragioni l'attuale gestione del S.I.I. in forma autonoma è salvaguardata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n. 221;

- la recente regolazione emanata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente, proprio allo scopo di superare il c.d. Water Service Divide ha previsto uno specifico schema tariffario finalizzato a *"disciplinare rafforzati elementi (...) per la convergenza fra le diverse aree del Paese, anche prevedendo - per alcune realtà che si trovano ad operare nelle aree più svantaggiate e in un'ottica di superamento del Water Service Divide - una specifica fattispecie di regolazione tariffaria applicabile (denominata, nel presente provvedimento, schema regolatorio di convergenza), per un periodo di tempo limitato e predefinito, al termine del quale ricondurre le citate realtà alla disciplina ordinaria di riferimento"*; in particolare ai sensi dell'art. 9 *"Misure per il superamento del Water Service Divide"* della Deliberazione 27/12/2019 n.580 emanata dall'ARERA, viene disciplinato il periodo di transizione non pregiudicando la corretta gestione del S.I.I. ed anzi agevolando l'ottimizzazione del trasferimento dei servizi, in accordo con quanto previsto dal co. 7 dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti con l'adozione di tale specifica norma regolatoria, già in molti casi avviata nonostante l'emergenza covid 19 che ha rallentato molti processi amministrativi, i comuni hanno intrapreso il percorso di superamento del "divario" del SII (Water Service Divide);

- appare significativo osservare come il provvedimento di semplificazione previsto attraverso il proposto art.19 della bozza di decreto *"Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica"*, mira a colpire una realtà di dimensioni molto modeste e sicuramente estremamente residuali rispetto all'intero S.I.I., che viene giustamente censurato là dove se ne ha una inattiva e non adeguata applicazione in alcune aree del Paese; l'accanimento, che emerge anche dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica riferite a detto proposto articolo, appare guidato più da una logica semplicistica di mera enucleazione di un punto della norma facile da cancellare piuttosto che da una vera logica strutturata di intervento come invece giustamente emerge nella riforma 4.2 *Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati* del PNRR che opportunamente riporta che *"Precedenti esperienze dimostrano che nel Mezzogiorno l'evoluzione autoctona del sistema non è percorribile senza un intervento centrale finalizzato alla sua risoluzione. La riforma è quindi rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (waterservice divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno"*, incentrando l'attenzione sulla creazione di gestori industriali per le vaste aree del Paese non ancora dotate di tali soggetti e che riguardano realtà ben più significative e rilevanti, in termini dimensionali, rispetto ai comuni colpiti dalla bozza di art.19;

- la norma che con l'art.19 si intende cancellare opera su contesti dove il carico antropico è molto modesto e la capacità di resilienza ambientale è invece molto elevata; tali aree pertanto possono essere intese a tutti gli effetti come aree di pregio da valorizzare attraverso specifiche politiche *ad hoc*, fra le quali sicuramente quelle della gestione di servizi ambientali che trovino una più adeguata conduzione vicina alle peculiarità e fragilità anche storiche e sociali delle comunità ivi residenti, come previsto dall'attuale normativa così come integrata dalla specifica regolazione ARERA. Infatti mantenendo in capo alle comunità locali la gestione di sistemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensioni modeste e nella gran parte isolati ed avulsi dai grandi sistemi di gestione integrata che devono essere realizzati per le grandi realtà urbane e metropolitane, si opera la salvaguardia anche di una parte del patrimonio storico-culturale di contesti di pregio;

- la norma azzerava di fatto i principi contenuti nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare di quanto contenuto negli artt. 67 e 70, che prevedono oltre all'adozione di sistemi di contabilità finalizzati alla rendicontazione del capitale naturale, l'introduzione di un sistema di Pagamento dei Servizi Ecosistemici e Ambientali (PSEA) in grado di remunerare una serie di Servizi Ecosistemici a beneficio del territorio e delle comunità locali. L'art. 67 della citata legge (Comitato per il capitale naturale), in particolare, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente del Comitato per il capitale naturale il quale ha il compito di trasmettere annualmente un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui Servizi Ecosistemici;

- permangono le condizioni per continuare a gestire il servizio idrico in economia e in forma diretta con costi contenuti, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- una diversa forma di gestione sarebbe di nocimento per la popolazione dei comuni italiani interessati ed in particolare per le fasce più deboli;

Ritenuto, pertanto, che questi Comuni rientrano perfettamente nelle previsioni dell'art. 147, comma 2-bis; del D.lgs 152/2006 come modificato dall'art. 62 della legge 28/12/2015 n° 221, che si riferisce ai "comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.";

Ritenuto altresì che non essendo dimostrata, per le considerazioni svolte in premessa, la maggiore efficacia della gestione del SII in ambito sovra comunale, così come più volte la Corte costituzionale ha indicato, va garantita l'autonomia di scelta dei Comuni ricorrendo le condizioni e i requisiti della gestione da salvaguardare così come chiesto dal Consiglio Comunale di Caltavuturo con la delibera n.27 del 20 maggio 2016 e confermata dalla delibera dell'ATI di Palermo del novembre 2019 e giugno 2020;

Preso atto della bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", il cui art. 19 abroga espressamente la lettera b) del comma 2 bis dell'art. 147 del D. lgs. N. 152/2006;

Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo adottata l'8/9/2015 la quale: *"invita la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri a sostenere i comuni dell'UE che non dispongono del capitale necessario per accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'UE e a prestiti a lungo termini a tassi d'interesse agevolati..."* e *"ricorda che la scelta di riassegnare i servizi idrici ai comuni dovrebbe continuare a essere garantita in futuro senza alcuna limitazione e può essere mantenuta nell'ambito della gestione locale, se così stabilito dalle autorità pubbliche competenti; ricorda che l'acqua è un diritto umano fondamentale che dovrebbe essere accessibile e alla portata di tutti; evidenzia che gli stati membri hanno il dovere di assicurare che l'accessibilità dell'acqua sia garantita per tutti, indipendentemente dall'operatore, e di provvedere affinché gli operatori forniscano acqua potabile sicura e servizi igienici adeguati"*;

Ritenuto opportuno mantenere nell'ordinamento italiano una norma coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e sussidiarietà, nella convinzione che vada scongiurata qualsiasi ipotesi di abrogazione di una norma, coerente con le indicazioni del Parlamento Europeo in materia di acqua;

Ritenuto necessario tutelare le gestioni dirette comunali e prevenire la lesione di posizioni giuridiche e aspettative di diritto dei comuni salvaguardati e salvaguardabili, nella certezza che solo tali gestioni possano garantire un servizio di alta qualità nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e delle direttive comunitarie;

Considerato che molti comuni hanno già avviato le procedure di carattere tecnico-amministrativo, dimostrando di rientrare nei parametri del regime di salvaguardia approntando notevoli investimenti;

Considerato che nella relazione illustrativa allegata alla proposta di approvazione dell'art. 19 inserito nella bozza di decreto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", si torna ad ipotizzare l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, facendo ricorso a società mista (il cui socio privato va selezionato tramite gara) o a società privata selezionata tramite gara, in contrasto con l'esito del referendum del 2011, tramite il quale il popolo italiano si è espresso contro ogni forma di privatizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato;

- Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 20/05/2016;

- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 54 _ del 14 maggio 2021;

-Visto il D.Lgs 152/2006 come modificato della legge 28/12/2015 n. 221;

- Vista la bozza di decreto legge ad oggetto "Disposizioni Urgenti in materia di transizione ecologica", con il quale si propone di abrogare l'art. 147 comma 2 bis del D. lgs. 152/2006 che tutela la gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato dei Comuni che rientrano nei requisiti di legge.”;

-Visto il TUEL;

-Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

di richiedere la soppressione dell'art. 19 del D.L. MITE 24 aprile 2021, salvaguardando in tal modo l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006 il quale consente la gestione in forma autonoma del servizio idrico nei comuni che presentano specifiche condizioni e peculiarità previste dalla normativa vigente:

di inoltrare la presente delibera al Ministro della Transizione Ecologica, Roma, Dott. Roberto Cingolani, email segreteria.ministro@minambiente.it ;

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Elio Francesco Falcone

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott.ssa Ilaria Di Stefano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltavuturo li **21 MAG. 2021**



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **19.05.2021**

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R. 44/91,

☒ Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Caltavuturo li **19.05.2021**

IL SEGRETARIO GEBERALE

F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ (n. _____ Reg. Pub.).

Caltavuturo li _____

L'Addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

☐ Regolamento ripubblicato per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____

Caltavuturo li _____

Il Responsabile del Servizio

IL SEGRETARIO COMUNALE